

Revisioni

Updates

Stato: 1° febbraio 2020

2017.1	PC	56	LPC 32
	IPG	55	LIPG 28a
	AF	54	LAF 23a
2018.1	IPG	56	LIPG 1a I ^{bis} , 9 II ^{bis} , 10a
	AF	55	LAFam 3 III
		56	LAFam 25 lett. e ^{bis} +e ^{ter}
		57	LAF 20
2018.7	PC	57	LPC 5 I, 26a, 26b
2019.1	PC	58	OPC 39 II+III, 41 II, 42b II, 42c II+III
	IPG	57	LIPG 28
		58	OIPG 36 I
2019.5	AVS	269	OAVS 134 ^{quater} I
2019.6	AVS	270	LAVS 50a I lett. e n. 8
2019.10	tutti	*	LPGA 43a–43b, 79 III
		**	OPGA 7a–9b, 18a
2020.1	AVS	273	LAVS 50a I lett. c ^{bis}
		274	LAVS 52 III
		275	LAVS 2 IV+V, 5 I, 6, 8, 10 I, 13, 103 I ^{bis} –I ^{quater}
		276	OAVS 21, 28 I
		277	LAVS 2 IV+V, 8, 10 I
	AI	211	LAI 66c I
		212	OAI 1 ^{bis} I
		213	LAI 3 I ^{bis}
	IPG	61	OIPG 36 I

Revisioni

Internazionale

La convenzione di sicurezza sociale con la **Serbia** è entrata in vigore il 1° gennaio 2019.

La convenzione di sicurezza sociale con il **Montenegro** è entrata in vigore il 1° gennaio 2019.

La convenzione di sicurezza sociale con il **Kosovo** è entrata in vigore il 1° settembre 2019.

La convenzione di sicurezza sociale con il **Brasile** è entrata in vigore il 1° ottobre 2019.

Il **Regno Unito** ha lasciato l'UE il 31 gennaio 2020. L'accordo di uscita prevede un periodo transitorio fino al 31.12.2020 durante il quale il Regno Unito continua ad applicare il diritto dell'UE sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nei confronti degli Stati dell'UE e della Svizzera. Durante questo periodo transitorio, i regolamenti 883/2004 e 987/2009 rimangono applicabili senza modifiche nelle relazioni tra la Svizzera e il Regno Unito.

Revisioni

AVS, edizione 2019

	atto legislativo nuovo/modificato	del	in vigore dal	RU
269	OAVS [O Ordipro]	22.03.2019	01.05.2019	2019 1094
270	LAVS [LStrl]	14.12.2018	01.06.2019	2019 1430
271	LPGA	16.03.2018	01.10.2019	2019 2829
272	OPGA	07.06.2019	01.10.2019	2019 2833
273	LAVS [LRMT]	18.03.2016	01.01.2020	2018 2016
274	LAVS [CO]	15.06.2018	01.01.2020	2018 5356
275	LAVS [RFFA]	28.09.2018	01.01.2020	2019 2406
276	OAVS	13.11.2019	01.01.2020	2019 3751
277	O 20	13.11.2019	01.01.2020	2019 3753
278	OAF	13.11.2019	01.01.2020	2019 3757

LPGA / OPGA

→ p. 10 segg.

LAVS

Art. 2 cpv. 4 e 5

⁴ I contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono pari all'8,7 per cento del reddito determinante. Il contributo minimo è comunque di 818 franchi²⁷⁷ all'anno.²⁷⁵

⁵ Gli assicurati senza attività lucrativa pagano un contributo secondo le loro condizioni sociali. Il contributo minimo è di 818 franchi²⁷⁷ all'anno. Il contributo massimo corrisponde a 25 volte il contributo minimo.²⁷⁵

Art. 5 cpv. 1

¹ Dal reddito di un'attività dipendente, chiamato qui di seguito «salario determinante», è prelevato un contributo del 4,35 per cento.²⁷⁵

Art. 6²⁷⁵ 2. Contributi degli assicurati il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare contributi

¹ Gli assicurati il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare contributi versano contributi pari all'8,7 per cento del salario determinante.

² I contributi degli assicurati il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare contributi possono essere riscossi, d'intesa con lo stesso, secondo il metodo previsto dall'articolo 14 capoverso 1. In simili casi, il tasso del contributo è del 4,35 per cento del salario determinante, tanto per il datore di lavoro quanto per l'assicurato.

Art. 8²⁷⁵ Contributi sul reddito di un'attività lucrativa indipendente
1. Regola

¹ Dal reddito di un'attività lucrativa indipendente è prelevato un contributo dell'8,1 per cento. Per il calcolo del contributo il reddito è arrotondato al multiplo di 100 franchi immediatamente inferiore. Se il reddito è inferiore a 56900 franchi²⁷⁷, ma è almeno di 9500 franchi²⁷⁷ l'anno, il tasso del contributo è ridotto fino al 4,35 per cento secondo una tavola scalare stabilita dal Consiglio federale.

² Se il reddito annuo di un'attività lucrativa indipendente è uguale o inferiore a 9400 franchi²⁷⁷, l'assicurato deve pagare il contributo minimo di 409 franchi²⁷⁷ l'anno, salvo che tale importo sia già stato pagato sul suo salario determinante. In questo caso l'assicurato può chiedere che il contributo sul reddito dell'attività lucrativa indipendente sia riscosso al tasso più basso della tavola scalare.

Art. 10 cpv. 1

¹ Gli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa pagano un contributo secondo le loro condizioni sociali. Il contributo minimo è di 409 franchi²⁷⁷; il contributo massimo corrisponde a 50 volte il contributo minimo. Gli assicurati che esercitano un'attività lucrativa e che, durante un anno civile, pagano contributi inferiori 409 franchi²⁷⁷, incluso il contributo di un eventuale datore di lavoro, sono considerati persone senza attività lucrativa. Il Consiglio federale può aumentare l'importo limite in funzione delle condizioni sociali dell'assicurato per le persone che non esercitano durevolmente un'attività lucrativa a tempo pieno.²⁷⁵

Art. 13²⁷⁵ Ammontare del contributo dei datori di lavoro

Il contributo dei datori di lavoro è fissato al 4,35 per cento della somma dei salari determinanti, pagati a persone tenute al versamento dei contributi.

Art. 50a cpv. 1 lett. c^{bis} e lett. e n. 8

¹ Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, gli organi incaricati di applicare la presente legge o di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione possono comunicare i dati, in deroga all'articolo 33 LPGa:

- c^{bis}. ai registri cantonali dei tumori e al registro dei tumori pediatrici secondo la LRMT;²⁷³
- e. in singoli casi e su richiesta scritta e motivata:
 - 8. alle autorità competenti nel settore della migrazione di cui all'articolo 97 capoverso 1 LStrl.²⁷⁰

Art. 52 cpv. 3

¹ Il diritto al risarcimento del danno si prescrive secondo le disposizioni del CO sugli atti illeciti.²⁷⁴

Art. 103 cpv. 1^{bis}–1^{quater}

^{1bis} Il contributo della Confederazione di cui al capoverso 1 è aumentato. L'aumento corrisponde:

- a. alle ripercussioni fiscali statiche stimate per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni riguardo:
 - 1. all'imposta sull'utile,
 - 2. alla deduzione per autofinanziamento e agli adeguamenti in materia di imposta sul capitale,
 - 3. all'imposizione dei dividendi, e
 - 4. al principio degli apporti di capitale;
- b. al netto:
 - 1. delle entrate supplementari provenienti dall'aumento del tasso del contributo AVS, e
 - 2. dell'importo della quota federale del percento demografico a favore dell'AVS.²⁷⁵

^{1ter} L'aumento è arrotondato a ventesimi di punto percentuale.²⁷⁵

^{1quater} L'aumento è stabilito in base alla stima dei valori al momento dell'adozione della legge federale del 28 settembre 2018 concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell'AVS.²⁷⁵

OAVS

Art. 18

A Evoluzione: 1948–1967 4,5 %; 1968–1971 5,0 %; 1972–1975 5,5 %; 1976–1979 6,5 %; 1980–1981 5,0 %; 1982–1983 5,5 %; 1984–1985 6,0 %; 1986–1991 5,0 %; 1992–1993 6,5 %; 1994–1995 7,0 %; 1996–1997 5,5 %; 1998–1999 4,5 %; 2000–2002 3,5 %; 2003–2004 2,5 %; 2005 2,0 %; 2006 2,5 %; 2007 3,0 %; 2008 3,5 %; 2009 2,5 %; 2010–2011 2,0 %; 2012 1,0 %; 2013 1,5 %; 2014 1,0 %; 2015 0,5 %; 2016 0,0 %; 2017 0,5 %; 2018 0,5 %; 2019 0,0 %.

Art. 21²⁷⁶ Tavola scalare dei contributi per le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente

¹ Se il reddito conseguito con un'attività lucrativa indipendente ammonta almeno a 9500 franchi annui, ma è inferiore a 56900 franchi annui, i contributi sono calcolati come segue:

Reddito annuo dell'attività lucrativa		Tasso del contributo in percentuale del reddito dell'attività lucrativa
di almeno fr.	ma inferiore a fr.	
9 500	17 300	4,35
17 300	20 900	4,45
20 900	23 300	4,55
23 300	25 700	4,65
25 700	28 100	4,75
28 100	30 500	4,85
30 500	32 900	5,05
32 900	35 300	5,25
35 300	37 700	5,45
37 700	40 100	5,65
40 100	42 500	5,85
42 500	44 900	6,05
44 900	47 300	6,35
47 300	49 700	6,65
49 700	52 100	6,95
52 100	54 500	7,25
54 500	56 900	7,55

² Se il reddito computabile ai sensi dell'articolo 6^{quater} è inferiore a 9500 franchi, l'assicurato deve pagare un contributo del 4,35 per cento.

Art. 28 al. 1

¹ Per le persone che non esercitano un'attività lucrativa e per le quali non è previsto il contributo minimo annuo di 409 franchi (art. 10 cpv. 2 LAVS), i contributi sono determinati in base alla sostanza e al reddito conseguito in forma di rendita. Le ren-

dite giusta gli articoli 36 e 39 LAI non rientrano nel reddito conseguito in forma di rendita. I contributi sono calcolati nel modo seguente:

Sostanza o reddito annuo conseguito in forma di rendita moltiplicato per 20	Contributo annuo	Supplemento per ogni 50 000 franchi di sostanza o di reddito conseguito in forma di rendita moltiplicato per 20
Franchi	Franchi	Franchi
meno di 300 000	409	—
300 000	435	87
1 750 000	2 958	130.50
8 450 000 e oltre	20 450	— ²⁷⁶

Art. 134^{quater} cpv. 1

¹ L'UCC comunica il numero d'assicurato a Infostar, SIMIC, E-VERA e Ordipro subito dopo la sua assegnazione, mediante procedura elettronica automatizzata.²⁶⁹

OAF

Art. 13b²⁷⁸ Aliquota di contribuzione per l'AVS/AI

¹ I contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa ammontano al 10,1 per cento del reddito determinante. Gli assicurati devono versare almeno il contributo minimo di 950 franchi annui.

² Gli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa pagano un contributo, compreso tra 950 e 23 750 franchi annui, sulla base della loro sostanza e del reddito conseguito in forma di rendita. Il contributo è calcolato come segue:

Sostanza o reddito annuo conseguito in forma di rendite moltiplicato per 20	Contributo annuo (AVS + AI)	Supplemento per ogni 50 000 franchi ulteriori di sostanza o di reddito conseguito in forma di rendite moltiplicato per 20
Franchi	Franchi	Franchi
meno di 550 000	950	—
550 000	1 010	101
1 750 000	3 434	151.50
8 450 000 e oltre	23 750	—

O 20

→ RS 831.108.

© Centro d'informazione AVS/AI

Revisioni

AI, edizione 2019

	atto legislativo nuovo/modificato	del	in vigore dal	RU
209	LPGA	16.03.2018	01.10.2019	2019 2829
210	OPGA	07.06.2019	01.10.2019	2019 2833
211	LAI [LNI]	17.03.2017	01.01.2020	2019 1757
212	OAI	13.11.2019	01.01.2020	2019 3759
213	O 20	13.11.2019	01.01.2020	2019 3753

LPGA / OPGA

→ p. 10 segg.

LAI

Art. 3 cpv. 1^{bis}

^{1bis} Le persone senza attività lucrativa pagano un contributo secondo le loro condizioni sociali. Il contributo minimo è di 66 franchi²¹³ all'anno se sono assicurate obbligatoriamente e di 132 franchi²¹³ all'anno se sono assicurate facoltativamente in virtù dell'articolo 2 LAVS. Il contributo massimo corrisponde a 50 volte il contributo minimo dell'assicurazione obbligatoria

Art. 66c cpv. 1

¹ Se ha dubbi quanto alla capacità fisica o psichica dell'assicurato di condurre con sicurezza un veicolo a motore o un natante o di esercitare con sicurezza un servizio nautico a bordo di un natante, l'ufficio AI può comunicare all'autorità cantonale competente l'identità dell'assicurato (art. 22 LCStr e art. 17b cpv. 4 LNI).²¹¹

OAI

Art. 1^{bis} cpv. 1

¹ Nei limiti della tavola scalare giusta gli articoli 16 e 21 OAVS, i contributi sono calcolati come segue:

Reddito annuo dell'attività lucrativa		Tasso del contributo in percentuale del reddito dell'attività lucrativa
di almeno fr.	ma inferiore a fr.	
9 500	17 300	0,752
17 300	20 900	0,769
20 900	23 300	0,786
23 300	25 700	0,804
25 700	28 100	0,821
28 100	30 500	0,838
30 500	32 900	0,873
32 900	35 300	0,907
35 300	37 700	0,942
37 700	40 100	0,977
40 100	42 500	1,011
42 500	44 900	1,046
44 900	47 300	1,098
47 300	49 700	1,149
49 700	52 100	1,201
52 100	54 500	1,253
54 500	56 900	1,305 ²¹²

O 20

→ RS 831.108.

© Centro d'informazione AVS/AI

Revisioni

PC, edizione 2017

	atto legislativo nuovo/modificato	del	in vigore dal	RU
56	LPC [ALC]	17.06.2016	01.01.2017	2016 5238
57	LPC [LStrI]	16.12.2016	01.01.2019	2018 3171
58	OPC	14.11.2018	01.01.2019	2018 4683
	O 19	21.09.2018	01.01.2019	2018 3535
59	LPGA	16.03.2018	01.10.2019	2019 2829
60	OPGA	07.06.2019	01.10.2019	2019 2833
	O premi	18.10.2018	01.01.2019	2018 4141

LPGA / OPGA

→ p. 10 segg.

LPC

Art. 5 cpv. 1

¹ Gli stranieri hanno diritto alle prestazioni complementari solamente se dimorano legalmente in Svizzera. Devono inoltre aver dimorato ininterrottamente in Svizzera durante dieci anni immediatamente prima della data a partire dalla quale è chiesta la prestazione complementare (termine d'attesa).⁵⁷

Art. 26a⁵⁷ Comunicazione di dati alle autorità di migrazione

Ai fini della verifica delle condizioni per il ricongiungimento familiare e dell'accertamento del diritto di soggiorno, gli organi competenti per la determinazione e il versamento delle prestazioni complementari comunicano spontaneamente alle autorità competenti in materia di migrazione, conformemente all'articolo 97 capoverso 3 lettera d^{ter} LStrI sugli stranieri e la loro integrazione e in deroga all'articolo 33 LPGA, il versamento a cittadini stranieri di una prestazione complementare annua secondo l'articolo 3 capoverso 1 lettera a. Se sono rimborsate solamente le spese di

malattia e d'invalidità di cui all'articolo 3 capoverso 1 lettera b, comunicano alle autorità competenti in materia di migrazione i casi di rimborsi di una certa entità.

Art. 26b

*Ex art. 26a*⁵⁷

Art. 32⁵⁶

¹ Ai cittadini svizzeri o di uno Stato membro dell'Unione europea che sono o sono stati soggetti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera o di uno o più Stati membri dell'Unione europea, ai rifugiati o agli apolidi residenti in Svizzera o in uno Stato membro dell'Unione europea, nonché ai familiari e ai superstiti di queste persone, in merito alle prestazioni che rientrano nel campo d'applicazione della presente legge, si applicano i seguenti atti normativi nella versione vincolante per la Svizzera dell'allegato II sezione A dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone):

- a. regolamento (CE) n. 883/2004;
- b. regolamento (CE) n. 987/2009;
- c. regolamento (CEE) n. 1408/71;
- d. regolamento (CEE) n. 574/72.

² Ai cittadini svizzeri, islandesi, norvegesi o del Principato del Liechtenstein che sono o sono stati soggetti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera, dell'Islanda, della Norvegia o del Principato del Liechtenstein, agli apolidi o ai rifugiati residenti in Svizzera o nel territorio dell'Islanda, della Norvegia o del Principato del Liechtenstein, nonché ai familiari e ai superstiti di queste persone, in merito alle prestazioni che rientrano nel campo d'applicazione della presente legge, si applicano i seguenti atti normativi nella versione vincolante per la Svizzera dell'allegato K appendice 2 della Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (Convenzione AELS):

- a. regolamento (CE) n. 883/2004;
- b. regolamento (CE) n. 987/2009;
- c. regolamento (CEE) n. 1408/71;
- d. regolamento (CEE) n. 574/72.

³ Il Consiglio federale adegua i rimandi agli atti normativi dell'Unione europea di cui ai capoversi 1 e 2 ogniqualvolta è adottata una modifica dell'allegato II dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone e dell'allegato K appendice 2 della Convenzione AELS.

⁴ Nella presente legge le espressioni «Stati membri dell'Unione europea», «Stati membri della Comunità europea», «Stati dell'Unione europea» e «Stati della Comunità europea» designano gli Stati cui si applica l'Accordo sulla libera circolazione delle persone.

OPC

Art. 39 cpv. 2 e 3

² Per la fissazione della quota percentuale a carico della Confederazione sono determinanti i casi correnti del mese di maggio dell'anno per cui sono accordati i sussidi.⁵⁸

³ Le basi di calcolo relative ai casi di cui al capoverso 2 vanno comunicate all'Ufficio centrale di compensazione entro il 10 giugno dell'anno per cui sono accordati i sussidi. L'Ufficio federale stabilisce i dettagli della comunicazione.⁵⁸

Art. 41 cpv. 2

² L'Ufficio federale accorda trimestralmente ai Cantoni un'anticipazione nell'anno per cui sono accordati i sussidi. L'importo totale delle anticipazioni non supera di regola, per Cantone e per anno, l'80 per cento dei sussidi presumibili.⁵⁸

Art. 42b cpv. 2

² Fanno stato i casi correnti del mese di maggio dell'anno per cui sono accordati i sussidi.⁵⁸

Art. 42c cpv. 2 e 3

² L'Ufficio federale accorda trimestralmente ai Cantoni un'anticipazione nell'anno per cui sono accordati i sussidi. L'importo totale delle anticipazioni non supera di regola, per Cantone e per anno, l'80 per cento dei sussidi presumibili. Il calcolo è effettuato sulla base del numero di casi dell'anno precedente.⁵⁸

³ Il conguaglio è effettuato entro la metà di dicembre dell'anno per cui sono accordati i sussidi.⁵⁸

O 19 sull'adeguamento delle PC

Art. 1 Adeguamento degli importi destinati alla copertura del fabbisogno generale vitale

Gli importi destinati alla copertura del fabbisogno generale vitale giusta l'articolo 10 capoverso 1 lettera a LPC sono aumentati a:

- a. 19450 franchi per le persone sole;
- b. 29175 franchi per i coniugi;
- c. 10170 franchi per gli orfani che hanno diritto a una rendita e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI.

Art. 2 Abrogazione di un altro atto normativo

L'ordinanza 15 del 15 ottobre 20142 sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI è abrogata.

Art. 3 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2019.

O premi

→ RS 831.309.1.

© Centro d'informazione AVS/AI

Revisioni

IPG, edizione 2017

	atto legislativo nuovo/modificato	del	in vigore dal	RU
55	LIPG [ALC]	17.06.2016	01.01.2017	2016 5245
56	LIPG [LM]	18.03.2016	01.01.2018	2016 4305
57	LIPG [LF fondi]	16.06.2017	01.01.2019	2017 7577
58	OIPG	21.09.2018	01.01.2019	2018 3539
58a	OIPG (correzione)	19.02.2019	01.01.2019	2019 691
	O 19	21.09.2018	01.01.2019	2018 3527
59	LPGA	16.03.2018	01.10.2019	2019 2829
60	OPGA	07.06.2019	01.10.2019	2019 2833
61	OIPG	13.11.2019	01.01.2020	2019 3761
	O 20	13.11.2019	01.01.2020	2019 3753

LPGA / OPGA

→ p. 10 segg.

LIPG

Art. 1a cpv. 1^{bis}

^{1bis} In deroga al capoverso 1, i militari hanno diritto a un'indennità tra due servizi d'istruzione soltanto se sono disoccupati. Le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente e le persone che non esercitano un'attività lucrativa non hanno diritto a un'indennità. Il Consiglio federale disciplina la procedura.⁵⁶

Art. 9 cpv. 2^{bis}

^{2bis} Alle persone ammesse al servizio militare secondo l'articolo 6 capoverso 1 lettera c della legge militare del 3 febbraio 1995 spetta, per il numero di giorni di servizio militare corrispondenti alla durata di una scuola reclute, il 25 per cento dell'indennità totale massima. Il capoverso 2 si applica per analogia.⁵⁶

Art. 10a⁵⁶ Indennità di base tra due servizi

Per i servizi di cui all'articolo 30 capoverso 1^{bis} della legge militare del 3 febbraio 1995, il diritto all'indennità dopo la scuola reclute è retto dall'articolo 9; per tutti i rimanenti servizi esso è retto dall'articolo 10. L'articolo 16 capoverso 1 non è applicabile.

Art. 28⁵⁷ Fondo di compensazione dell'ordinamento delle indennità per perdita di guadagno

¹ Sotto la designazione «Fondo di compensazione dell'ordinamento delle indennità per perdita di guadagno» (Fondo di compensazione IPG), è costituito un fondo al quale sono accreditate o addebitate tutte le entrate e prestazioni a norma della presente legge.

² Le liquidità e gli investimenti del Fondo di compensazione IPG non devono, di regola, scendere sotto un importo pari al 50 per cento delle uscite di un anno.

³ L'amministrazione del Fondo di compensazione IPG è retta dalla legge del 16 giugno 2017 sui fondi di compensazione.

Art. 28a⁵⁵

¹ Ai cittadini svizzeri o di uno Stato membro dell'Unione europea che sono o sono stati soggetti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera o di uno o più Stati membri dell'Unione europea, ai rifugiati o agli apolidi residenti in Svizzera o in uno Stato membro dell'Unione europea, nonché ai familiari e ai superstiti di queste persone, in merito alle prestazioni che rientrano nel campo d'applicazione della presente legge, si applicano i seguenti atti normativi nella versione vincolante per la Svizzera dell'allegato II sezione A dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone):

- a. regolamento (CE) n. 883/2004;
- b. regolamento (CE) n. 987/2009;
- c. regolamento (CEE) n. 1408/71;
- d. regolamento (CEE) n. 574/72.

² Ai cittadini svizzeri, islandesi, norvegesi o del Principato del Liechtenstein che sono o sono stati soggetti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera, dell'Islanda, della Norvegia o del Principato del Liechtenstein, agli apolidi o ai rifugiati residenti in Svizzera o nel territorio dell'Islanda, della Norvegia o del Principato del Liechtenstein, nonché ai familiari e ai superstiti di queste persone, in merito alle prestazioni che rientrano nel campo d'applicazione della presente legge, si applicano i seguenti atti normativi nella versione vincolante per la Svizzera dell'allegato K appendice 2 della Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (Convenzione AELS):

- a. regolamento (CE) n. 883/2004;
- b. regolamento (CE) n. 987/2009;
- c. regolamento (CEE) n. 1408/71;

d. regolamento (CEE) n. 574/72.

³ Il Consiglio federale adegua i rimandi agli atti normativi dell'Unione europea di cui ai capoversi 1 e 2 ogniqualvolta è adottata una modifica dell'allegato II dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone e dell'allegato K appendice 2 della Convenzione AELS.

⁴ Nella presente legge le espressioni «Stati membri dell'Unione europea», «Stati membri della Comunità europea», «Stati dell'Unione europea» e «Stati della Comunità europea» designano gli Stati cui si applica l'Accordo sulla libera circolazione delle persone.

OIPG

Art. 36 cpv. 1

¹ I contributi ammontano allo 0,45 per cento del reddito dell'attività lucrativa. Nei limiti della tavola scalare di cui all'articolo 21 OAVS, i contributi sono calcolati come segue:

Reddito annuo dell'attività lucrativa		Tasso di contributo in percentuale del reddito dell'attività lucrativa
di almeno fr.	ma inferiore a fr.	
9 500	17 300	0,242
17 300	20 900	0,247
20 900	23 300	0,253
23 300	25 700	0,258
25 700	28 100	0,264
28 100	30 500	0,269
30 500	32 900	0,281
32 900	35 300	0,292
35 300	37 700	0,303
37 700	40 100	0,314
40 100	42 500	0,325
42 500	44 900	0,336
44 900	47 300	0,353
47 300	49 700	0,369
49 700	52 100	0,386
52 100	54 500	0,403
54 500	56 900	0,419 ⁶¹

Revisioni

AF, edizione 2017

	atto legislativo nuovo/modificato	del	in vigore dal	RU
54	LAF [ALC]	17.06.2016	01.01.2017	2016 5246
55	LAFam [CC]	17.06.2016	01.01.2018	2017 3708
56	LAFam [LLN]	17.03.2017	01.01.2018	2017 5524
57	LAF [LF]	17.03.2017	01.01.2018	2017 5212
58	LPGA	16.03.2018	01.10.2019	2019 2829
59	OPGA	07.06.2019	01.10.2019	2019 2833

LPGA / OPGA

→ p. 10 segg.

LAFam

Art. 3 cpv. 3, quarto periodo

... L'adozione del figliastro conformemente all'articolo 264c del Codice civile^A non conferisce alcun diritto.⁵⁵

A CC 264c (adozione del figliastro) dispone:

¹ Una persona può adottare il figlio del:

1. coniuge;
2. partner registrato;
3. convivente di fatto.

² La coppia deve vivere in comunione domestica da almeno tre anni.

³ I conviventi di fatto non possono essere né coniugati né vincolati da un'unione domestica registrata.

Art. 25 lett. e^{bis} ed e^{ter}

Le disposizioni della legislazione sull'AVS, con le loro eventuali deroghe alla LPGA, si applicano per analogia:

e^{bis}. alla riduzione e al condono dei contributi (art. 11 LAVS);⁵⁶

e^{ter}. alla riscossione dei contributi (art. 14–16 LAVS);⁵⁶

LAF

Art. 20⁵⁷ Accantonamento per gli assegni familiari ai lavoratori agricoli e agli agricoltori indipendenti

¹ Un accantonamento per gli assegni familiari ai lavoratori agricoli e agli agricoltori indipendenti è costituito mediante prelevamento di un terzo del Fondo previsto dall'articolo 1 capoverso 1 lettera c del decreto federale del 24 marzo 1947 che istituisce speciali fondi prelevati dalle entrate dei fondi centrali di compensazione.

² L'accantonamento è remunerato da interessi.

Art. 23a⁵⁴

¹ Ai cittadini svizzeri o di uno Stato membro dell'Unione europea che sono o sono stati soggetti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera o di uno o più Stati membri dell'Unione europea, ai rifugiati o agli apolidi residenti in Svizzera o in uno Stato membro dell'Unione europea, nonché ai familiari e ai superstiti di queste persone, in merito alle prestazioni che rientrano nel campo d'applicazione della presente legge, si applicano i seguenti atti normativi nella versione vincolante per la Svizzera dell'allegato II sezione A dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone):

- a. regolamento (CE) n. 883/2004;
- b. regolamento (CE) n. 987/2009;
- c. regolamento (CEE) n. 1408/71;
- d. regolamento (CEE) n. 574/72.

² Ai cittadini svizzeri, islandesi, norvegesi o del Principato del Liechtenstein che sono o sono stati soggetti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera, dell'Islanda, della Norvegia o del Principato del Liechtenstein, agli apolidi o ai rifugiati residenti in Svizzera o nel territorio dell'Islanda, della Norvegia o del Principato del Liechtenstein, nonché ai familiari e ai superstiti di queste persone, in merito alle prestazioni che rientrano nel campo d'applicazione della presente legge, si applicano i seguenti atti normativi nella versione vincolante per la Svizzera dell'allegato K appendice 2 della Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (Convenzione AELS):

- a. regolamento (CE) n. 883/2004;
- b. regolamento (CE) n. 987/2009;
- c. regolamento (CEE) n. 1408/71;
- d. regolamento (CEE) n. 574/72.

³ Il Consiglio federale adegua i rimandi agli atti normativi dell'Unione europea di cui ai capoversi 1 e 2 ogniqualvolta è adottata una modifica dell'allegato II dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone e dell'allegato K appendice 2 della Convenzione AELS.

⁴ Nella presente legge le espressioni «Stati membri dell’Unione europea», «Stati membri della Comunità europea», «Stati dell’Unione europea» e «Stati della Comunità europea» designano gli Stati cui si applica l’Accordo sulla libera circolazione delle persone.

Revisioni

LPGA / OPGA

atto legislativo nuovo/modificato	del	in vigore dal	RU
* LPGA	16.03.2018	01.10.2019	2019 2829
** OPGA	07.06.2019	01.10.2019	2019 2833

LPGA

Art. 43a * Osservazione

- ¹ L’assicuratore può osservare in segreto un assicurato ed effettuare registrazioni su supporto visivo e sonoro^A, nonché impiegare strumenti tecnici per localizzarlo^B se:
- a. in base a indizi concreti si può ritenere che l’assicurato percepisca o cerchi di percepire prestazioni indebite;
 - b. altrimenti gli accertamenti risulterebbero vani o eccessivamente difficili.
- ² L’osservazione è ordinata da una persona che esercita funzioni direttive nell’ambito in cui rientra il caso da trattare o nell’ambito delle prestazioni dell’assicuratore.
- ³ L’impiego di strumenti tecnici per localizzare l’assicurato è soggetto ad autorizzazione.^C
- ⁴ L’assicurato può essere osservato soltanto se:
- a. si trova in un luogo accessibile al pubblico^D; oppure
 - b. si trova in un luogo liberamente visibile da un luogo accessibile al pubblico^D.
- ⁵ Un’osservazione può essere svolta per al massimo 30 giorni nell’arco di sei mesi a contare dal primo giorno dell’osservazione. Questo periodo di sei mesi può essere prorogato al massimo di sei mesi, se sussistono motivi sufficienti.
- ⁶ L’assicuratore può commissionare l’osservazione a specialisti esterni. Questi devono rispettare l’obbligo del segreto di cui all’articolo 33 e possono utilizzare le informazioni ottenute esclusivamente nel quadro del mandato loro conferito. L’assicuratore può utilizzare il materiale ottenuto in occasione di un’osservazione svolta da un altro assicuratore ai sensi della presente legge o da un assicuratore ai sensi della LSA, oppure svolta su incarico di questi ultimi, se tale osservazione soddisfaceva le condizioni di cui ai capoversi 1–5.

⁷ Al più tardi prima di emanare una decisione sulla prestazione in questione, l'assicuratore informa l'assicurato circa il motivo, il tipo e la durata dell'osservazione svolta.

⁸ Se l'osservazione non ha permesso di confermare gli indizi di cui al capoverso 1 lettera a, l'assicuratore:

- a. emana una decisione che indica il motivo, il tipo e la durata dell'osservazione svolta;
- b. distrugge il materiale ottenuto in occasione dell'osservazione dopo che la decisione è passata in giudicato, se l'assicurato non ha richiesto esplicitamente che esso resti agli atti.

⁹ Il Consiglio federale disciplina:

- a. la procedura applicabile alla consultazione da parte dell'assicurato di tutto il materiale ottenuto in occasione dell'osservazione;^E
- b. la conservazione^F e la distruzione^G del materiale ottenuto in occasione dell'osservazione;
- c. le esigenze relative agli specialisti incaricati dell'osservazione.^H

A OPGA 7i I–II.

B OPGA 7i III.

C LPGA 43b.

D OPGA 7h.

E OPGA 8c.

F OPGA 8a.

G OPGA 9a.

H OPGA 7a–7g.

Art. 43b * Osservazione: autorizzazione dell'impiego di strumenti tecnici per localizzare l'assicurato

¹ Se intende ordinare un'osservazione che prevede l'impiego di strumenti tecnici per localizzare l'assicurato, l'assicuratore sottopone al tribunale competente una domanda con:

- a. l'indicazione dell'obiettivo specifico dell'osservazione;
- b. i dati relativi alle persone interessate dall'osservazione;
- c. le modalità previste dell'osservazione;
- d. la giustificazione della necessità dell'impiego di strumenti tecnici per localizzare l'assicurato, nonché le ragioni per cui, senza l'impiego di tali strumenti, gli accertamenti già svolti non hanno dato esito positivo oppure risulterebbero vani o eccessivamente difficili;
- e. l'indicazione dell'inizio e della fine dell'osservazione nonché il termine entro il quale essa deve essere eseguita;
- f. i documenti essenziali ai fini dell'autorizzazione.

² Il presidente della corte competente del tribunale competente decide quale giudice unico entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della domanda dell'assicuratore motivando succintamente la sua decisione; può delegare la decisione a un altro giudice.

³ Può concedere un'autorizzazione limitata nel tempo o vincolarla a oneri oppure esigere un complemento degli atti o ulteriori chiarimenti.

⁴ Il tribunale competente è:

- a. il tribunale cantonale delle assicurazioni del Cantone di domicilio dell'assicurato;
- b. il Tribunale amministrativo federale, se l'assicurato è domiciliato all'estero.

Art. 79 cpv. 3

³ Nell'ambito di procedimenti penali per violazione dell'articolo 148a del Codice penale e dell'articolo 87 LAVS, l'assicuratore può avvalersi nel procedimento dei diritti dell'accusatore privato.*

OPGA 7a–9b, 18a

Capitolo 2 Disposizioni generali di procedura

Sezione 1 Esigenze per gli specialisti incaricati dell'osservazione **

(art. 43a cpv. 9 lett. c LPGa)

Art. 7a ** Obbligo di autorizzazione

Chi intende svolgere un'osservazione per un assicuratore necessita di un'autorizzazione dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS).

Art. 7b ** Condizioni per l'autorizzazione

¹ L'autorizzazione è rilasciata se:

- nell'estratto per privati di cui all'articolo 371 CP rilasciato al richiedente non figurano reati che hanno un nesso con l'attività soggetta ad autorizzazione;
- il richiedente dichiara che nei suoi confronti non sono in corso procedimenti penali e non sono in corso, né sono stati conclusi negli ultimi dieci anni, procedimenti civili per lesioni della personalità secondo gli articoli 28–28b CC che hanno un nesso con l'attività soggetta ad autorizzazione e che possono pregiudicare la garanzia di esercizio irreprensibile di questa attività e la buona reputazione;
- non esistono attestati di carenza di beni contro il richiedente;
- il richiedente ha acquisito, nel quadro di una formazione o formazione continua adeguata, le conoscenze giuridiche necessarie per l'esecuzione dell'osservazione conforme al diritto;
- negli ultimi dieci anni il richiedente ha concluso con successo una formazione o una formazione continua di polizia o equivalente nel campo dell'osservazione;^A e
- negli ultimi cinque anni il richiedente ha svolto almeno 12 incarichi di sorveglianza di persone.

² L'autorizzazione è rilasciata solo a persone fisiche.

^A V. anche OPGA 18a I.

Art. 7c ** Richiesta

La richiesta per il rilascio dell'autorizzazione va inoltrata per iscritto all'UFAS. Ad essa vanno allegati:

- un curriculum vitae in cui sono indicate le attività professionali precedentemente svolte;
- la dichiarazione di cui all'articolo 7b capoverso 1 lettera b e le prove dell'adempimento delle altre condizioni di cui all'articolo 7b.

Art. 7d ** Durata di validità ed effetto dell'autorizzazione

¹ L'autorizzazione è rilasciata per cinque anni.

² Essa non può essere menzionata nella denominazione professionale e non conferisce alcun titolo professionale protetto. Non può essere utilizzata a fini pubblicitari.

Art. 7e ** Comunicazione di cambiamenti sostanziali e revoca dell'autorizzazione

¹ Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a comunicare immediatamente all'UFAS:

- qualsiasi cambiamento sostanziale della situazione che ha determinato il rilascio dell'autorizzazione;
- l'eventuale apertura nei suoi confronti di un procedimento penale o civile per lesioni della personalità secondo gli articoli 28–28b CC che ha un nesso con l'attività soggetta ad autorizzazione e che può pregiudicare la garanzia di un esercizio irreprensibile di questa attività e la buona reputazione.

² L'autorizzazione è revocata, se:

- una delle condizioni di cui all'articolo 7b non è più adempiuta;
- l'obbligo di comunicazione di cui al capoverso 1 è violato; o
- emergono successivamente fatti in base ai quali essa avrebbe dovuto essere rifiutata, in particolare perché la dichiarazione di cui all'articolo 7b capoverso 1 lettera b non corrispondeva al vero.

³ Essa può essere revocata, se il titolare dell'autorizzazione:

- viola il divieto di pubblicità di cui all'articolo 7d capoverso 2; o
- svolge un'osservazione in modo non conforme al diritto.

Art. 7f ** Emolumenti per l'esame della richiesta di autorizzazione

¹ L'UFAS riscuote un emolumento di 700 franchi per l'esame di ciascuna richiesta di autorizzazione.

² Per il resto si applicano le disposizioni dell'OgeEm.

Art. 7g ** Registro dei titolari di un'autorizzazione

L'UFAS tiene un registro dei titolari di un'autorizzazione.

Sezione 2 Svolgimento dell'osservazione **

(art. 43a e 43b LPGa)

Art. 7h ** Luogo dell'osservazione

¹ Per luogo accessibile al pubblico s'intende il suolo pubblico o privato sul quale è di regola tollerato l'accesso del pubblico.

² Un luogo è considerato non liberamente visibile da un luogo accessibile al pubblico, se appartiene alla sfera privata protetta della persona da osservare, in particolare:

- a. l'interno di un'abitazione, inclusi i locali visibili dall'esterno attraverso una finestra;
- b. spiazzi, cortili e giardini cintati e attigui a una casa che generalmente non sono visibili dall'esterno.

Art. 7i ** Mezzi di osservazione

¹ Per le registrazioni su supporto visivo non possono essere impiegati strumenti che aumentano sostanzialmente le normali capacità percettive umane, in particolare visori notturni.

² Per le registrazioni su supporto sonoro non possono essere impiegati strumenti che aumentano sostanzialmente le normali capacità uditive umane, in particolare microspie, microfoni direzionali e amplificatori. Non possono essere utilizzate registrazioni di parole pronunciate non in pubblico; se tali registrazioni sono contenute in registrazioni su supporto visivo, queste ultime sono tuttavia utilizzabili senza le registrazioni su supporto sonoro.

³ Per localizzare la posizione sono ammessi soltanto strumenti previsti specificamente a tal fine, in particolare apparecchi di localizzazione satellitari. Non possono essere impiegati apparecchi volanti.

Sezione 3 Gestione, conservazione, consultazione e distruzione degli atti nonché notifica delle sentenze **

(art. 43a cpv. 9 lett. a, 46 e 47 LPGa)

Art. 8 ** Gestione degli atti

¹ Gli atti vanno gestiti in modo sistematico e in ordine cronologico.

² Deve essere tenuto un indice completo degli atti che fornisca indicazioni chiare e inequivocabili sul contenuto dei singoli documenti.^A

^A V. anche OPGA 18a II.

Art. 8a ** Conservazione degli atti

¹ Gli atti vanno conservati in modo sicuro e appropriato, al riparo da influssi dannosi.

² Devono essere protetti mediante misure adeguate di natura edilizia, tecnica e organizzativa da accessi non autorizzati, da modifiche non documentate e dal rischio di perdita.

Art. 8b^A Forma della consultazione degli atti

¹ L'assicuratore può subordinare a una domanda scritta la concessione della consultazione degli atti.

² Di massima gli atti sono consultati presso la sede dell'assicuratore o dei suoi organi esecutivi. Su domanda del richiedente, l'assicuratore può trasmettergli una copia degli atti. Sono salvi l'articolo 47 capoverso 2 LPGa e l'articolo 8 capoverso 5^B della legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati.

³ L'assicuratore deve trasmettere per consultazione gli atti o copia di essi:

- a. alle autorità;
- b. agli altri assicuratori e alle persone abilitate a esercitare la rappresentanza in giudizio a norma dell'articolo 2^C della legge del 23 giugno 2000 sugli avvocati.

^A In origine art. 8.

^B LPD 8 V dispone:

L'informazione è di regola gratuita e scritta, sotto forma di stampato o di fotocopia. Il Consiglio federale disciplina le eccezioni.

^C LLCA 2 dispone:

¹ La presente legge si applica ai titolari di una patente di avvocato che esercitano la rappresentanza in giudizio in Svizzera nell'ambito di un monopolio.

² Determina le modalità secondo cui gli avvocati cittadini degli Stati membri dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) possono esercitare la rappresentanza in giudizio.

³ Tali modalità si applicano anche ai cittadini svizzeri abilitati a esercitare l'avvocatura in uno Stato membro dell'UE o dell'AELS con uno dei titoli professionali elencati nell'allegato.

Art. 8c ** Consultazione del materiale ottenuto in occasione dell'osservazione

¹ Se l'assicuratore informa oralmente l'assicurato, presso i propri locali, sull'osservazione svolta, gli permette di consultare tutto il materiale ottenuto in occasione dell'osservazione e gli segnala che ha la possibilità di richiedere copie di tutto il materiale in questione.

² Se l'assicuratore informa per scritto l'assicurato sull'osservazione svolta, gli dà la possibilità di consultare presso la propria sede tutto il materiale ottenuto in occasione dell'osservazione. Gli segnala che ha la possibilità di richiedere copie di tutto il materiale in questione.

Art. 9 Costi della consultazione degli atti **

¹ Di massima la consultazione degli atti è gratuita.

² Un emolumento calcolato a norma dell'ordinanza del 10 settembre 1969^A sulle tasse e spese nella procedura amministrativa può essere percepito se la consultazione causa un lavoro particolarmente oneroso. È salvo l'articolo 2^B dell'ordinanza del 14 giugno 1993 sulla protezione dei dati.

^A RS 172.041.0. Estratti:

Art. 14 Riproduzione di atti scritti

¹ La tassa per la riproduzione di atti scritti è di:

a. 20 centesimi a pagina fotocopata formato A4 o A3;

b. 2 franchi a pagina formato A4 o A3 fotocopata da fogli rilegati o da formati speciali.

² [...]

³ La tassa per la comunicazione successiva per via elettronica di decisioni secondo l'articolo 11 dell'ordinanza del 18 giugno 2010 sulla comunicazione per via elettronica nell'ambito di procedimenti amministrativi [RS 172.021.2] è di 20 franchi.

Art. 15 Esame degli atti di una causa liquidata

La tassa per l'esame degli atti di una causa definita oggetto di una decisione passata in giudicato è di franchi 30; ove occorra, essa è aumentata della tassa di cui all'articolo 16.

Art. 16 Ricerche

La tassa per le ricerche negli atti di una causa liquidata è di franchi 50 per mezz'ora; ogni frazione di mezz'ora conta come una mezz'ora.

^B OLPD 2 II dispone:

La partecipazione è di al massimo 300 franchi. Il richiedente è preventivamente informato dell'importo e può ritirare la richiesta entro dieci giorni.

Art. 9a ** Distruzione degli atti

¹ Salvo disposizione contraria della legge, gli atti senza valore archivistico vanno distrutti al termine della durata di conservazione.

² La distruzione degli atti deve essere verificata ed eseguita tutelando la riservatezza di tutte le informazioni ivi contenute.

³ Il processo di distruzione va verbalizzato.

⁴ Gli atti relativi all'osservazione che immediatamente dopo la medesima non servono quali mezzi di prova per una modifica della prestazione vanno distrutti entro tre mesi dal passaggio in giudicato della decisione (art. 43a cpv. 8 LPGa). La distruzione deve essere confermata per scritto alla persona osservata.

Art. 9b^A Notifica delle sentenze

Gli organi d'esecuzione notificano ai periti di cui all'articolo 44 LPGa che hanno eseguito una perizia medica una copia delle sentenze dei tribunali cantonali delle assicurazioni, del Tribunale amministrativo federale e del Tribunale federale in cui la loro perizia è stata utilizzata come mezzo di prova.

^A All'origine art. 9a.

Titolo prima dell'art. 10: Sezione 4

Titolo prima dell'art. 12a: Sezione 5

Art. 18a ** Disposizioni transitorie della modifica del 7 giugno 2019

¹ In caso di inadempimento della condizione in materia di formazione e formazione continua di cui all'articolo 7b capoverso 1 lettera e, l'autorizzazione può essere rilasciata per due anni, entro sei mesi dall'entrata in vigore della modifica del 7 giugno 2019, se il richiedente adempie tutte le altre condizioni di autorizzazione e se nei sette anni precedenti l'entrata in vigore della modifica del 7 giugno 2019 ha svolto almeno 20 incarichi di sorveglianza di persone per conto di assicuratori sociali.

² Gli assicuratori devono provvedere alla gestione degli atti conformemente all'articolo 8 capoverso 2 entro tre anni dopo l'entrata in vigore della modifica del 7 giugno 2019.